

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 30 ... DEL 1-1 GEN 2018
COMPOSTO DA N. PAGINE

Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ASST Valtellina e Alto Lario

Al Direttore U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali

OGGETTO: Parere per l'approvazione convenzione per prestazioni di consulenza specialistica

In relazione alla stipula della convenzione con il **Comune di Madesimo** per prestazioni di consulenza specialistica, il sottoscritto Direttore *ff. U.O.C. di Pediatria e Neonatologia di Sondrio Dott. Emilio Palumbo*

DICHIARA

che la stipula della convenzione soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle UU.OO. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il Direttore *ff. U.O.C. di Pediatria e Neonatologia di Sondrio Dott. Emilio Palumbo*, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni in vigore al 31/12/2017 oppure alle seguenti condizioni:

.....
.....

Il Direttore ff. U.O.C.



Il Direttore Sociosanitario





CONVENZIONE
PER ATTIVITA' DI CONSULENZA NELLA SPECIALITA' DI PEDIATRIA

TRA

l'**Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario** (di seguito per brevità denominata Azienda), con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, codice fiscale e partita IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016

E

il **Comune di Madesimo**, con sede in Madesimo, Via Nazionale n. 20, codice fiscale e partita IVA 00133750141, rappresentato dal Responsabile dell'Area Amministrativa, Sig. Cristian Scaramella

si conviene e si stipula quanto segue

art. 1 - oggetto

L'ASST Valtellina e Alto Lario autorizza l'equipe del servizio pediatrico dei Presidi Aziendali ad espletare attività di consulenza specialistica in pediatria, a favore dei pazienti afferenti l'Ambulatorio pediatrico istituito dal Comune di Madesimo, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

art. 2 - modalità

La consulenza in argomento verrà erogata di norma mediante n. 1 accesso ogni quindici giorni della durata media di due ore e trenta minuti da effettuarsi, di massima, nella giornata di giovedì, compatibilmente con le esigenze di servizio e senza che sia ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale della Unità Operativa di appartenenza.

art. 3 - compenso

Per l'attività in argomento, espletata al di fuori del normale orario di servizio, il Comune di Madesimo corrisponderà all' Azienda il compenso di **Euro 330,00 per ogni singolo accesso**. Al termine di ogni mese il Direttore *f.f.* U.O.C. Pediatria e Neonatologia rilascerà idonea attestazione di esecuzione dell'attività con indicazione del diario dell'attività stessa.

art. 4 - fatturazione

L'Azienda fatturerà le prestazioni erogate con cadenza mensile sulla base di apposito rendiconto, debitamente sottoscritto dal Direttore *f.f.* U.O.C. Pediatria e Neonatologia.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

Via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148

Il Comune accrediterà i compensi dovuti all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'Azienda provvederà ad attribuire i predetti compensi al sanitario interessato, nella misura prevista dagli accordi aziendali in materia entro il mese successivo all'introito.

art. 5 - oneri

Le modalità di fornitura delle prestazioni in questione fanno sì che le stesse non rientrino tra quelle riconosciute dal S.S.N. così come indicato dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 che ha definito i Livelli Essenziali di Assistenza e pertanto sono interamente a carico dell'Ente Locale promotore;

art. 6 - durata

La presente convenzione decorre **dal 1 gennaio 2018 sino al 31 dicembre 2018**.

Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione con preavviso di almeno trenta giorni a mezzo raccomandata A/R o mezzo posta elettronica certificata. Il presente accordo, inoltre, si intenderà immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di attività libero professionale.

art. 7 - assicurazione

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti in regime di libera professione. Nessuna responsabilità sarà attribuita all'Azienda o al medico per l'utilizzo di attrezzature e strumentistica di proprietà del Comune.

art. 8 - privacy

Nell'esecuzione del presente atto, ogni singola parte potrà prendere conoscenza di dati "*sensibili*" gestiti e custoditi dalla controparte quale titolare degli stessi, pertanto la parte che riceve i suddetti dati si impegna a gestirli e custodirli in ottemperanza al D.Lgs 196/03 e s.m.i., e ad adottare le misure minime di sicurezza previste. La sottoscrizione della presente convenzione comporta l'assunzione della nomina di responsabile al trattamento dei dati.

art. 9 – codice etico

Con l'adozione del proprio Codice Comportamentale integrato con il Codice Etico riformulato la cui versione è disponibile e scaricabile dal sito aziendale www.asst-val.it, l'Azienda Socio Sanitaria



Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario si impegna ad operare in piena conformità ai principi in esso contenuti e a dotarsi degli strumenti opportuni affinché questo sia pienamente applicato da parte dei propri dipendenti.

Art. 10 – iva bollo e registrazione

La presente convenzione:

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, punto n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine, a carico del **Comune di Madesimo**, ai sensi dell' art. 2, parte prima, allegato A, del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le eventuali spese derivanti dalla registrazione della presente convenzione si convengono a carico della parte che vi avrà dato causa.

Art 11 – foro competente

In caso di controversia derivante dal presente atto, le parti eleggono la competenza Giudiziaria esclusiva del Foro di Sondrio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sondrio,

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO**
Il Direttore Amministrativo
Dott. Carlo Maria Iacomino

COMUNE DI MADESIMO
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Sig. Cristian Scaramella

Il testo è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012.